



Assicurazioni

GUIDA PROTETTA AUTOVETTURE

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione e Glossario.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 03/2023

"GUIDA PROTETTA" è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Guida Protetta - Autovetture

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura, con formula *bonus malus*, la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione di autovetture (R.C.A.) garantendo un'Assistenza Stradale di base secondo le modalità previste dal contratto, e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile per i danni che i soggetti trasportati a bordo del veicolo possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dell'auto guidata illecitamente da figli minori o persone soggette alla tutela del Contraente
- ✓ Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili entro il limite di € 10.500.000
- ✓ Danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione
- ✓ Danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Assistenza stradale base ("Viaggia Sereno")

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La presente polizza prevede un massimale minimo di 20 milioni di euro per i danni a cose e a persone indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.

Tale importo può essere aumentato fino ad un massimo di 50 milioni di euro, in funzione della soluzione assicurativa scelta dal contraente.

Coperture opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente in base alla soluzione assicurativa sottoscritta – Classic, Comfort, Superior):

- Assistenza stradale aggiuntiva ("Sempre con te")
- Tutela legale
- Assicurazione dei cristalli
- Garanzia per infortunio del conducente
- Assicurazione Furto e incendio
- Garanzia contro danni al veicolo derivanti da eventi naturali (es. alluvione, grandine, tempeste)
- Danni derivanti da Atti vandalici e Socio-politici
- Kasko solo collisione (danni derivanti da collisione con altro veicolo)
- Kasko completa (danni derivanti da urto, uscita di strada o ribaltamento)
- Clausola "ARD valore a nuovo"
- Garanzia "Indennità valore a nuovo"
- Protezione franchigia e scoperti.

Opzione Safety Drive (non inseribile per i contratti di nuova assunzione)

Secondo le regole di concedibilità stabilite dalla Compagnia, a fronte dell'utilizzo e del corretto funzionamento della box Safety Drive, l'Opzione prevede:

- una riduzione del premio di polizza, alla sottoscrizione del contratto e nelle annualità assicurative successive in base allo stile di guida rilevato;
- un'integrazione della garanzia Assistenza Stradale operante in polizza con prestazioni telematiche (Assistenza Telematic).



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Gara di velocità non autorizzata
- ! Esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti
- ! Guida con patente scaduta qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in esso indicate non siano barrate. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte e contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) dovuto per la polizza è annuale e deve essere pagato in un'unica soluzione ai fini dell'attivazione delle coperture previste dal contratto. È possibile pagare il premio con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. La copertura termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente può recedere dal contratto ottenendo il rimborso dell'intero premio pagato. Inoltre, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, a condizione che non sia nel frattempo occorso alcun sinistro, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e degli altri oneri a suo carico previsti per legge.

Risoluzione del contratto: è possibile sciogliere il contratto in qualsiasi momento per vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato dando tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
“Guida Protetta”

Data ultimo aggiornamento 27/03/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A.. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 135,9 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 50,5 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 63.734
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.680
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 168.158
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 168.158

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 264%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

I titolari di un conto corrente UniCredit o di Genius Card UniCredit possono scegliere fra le tre differenti soluzioni assicurative di Guida Protetta:

- **Guida Protetta Classic:** un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 20.000.000 per danni a persone e a € 20.000.000 per danni a cose
- **Guida Protetta Comfort:** un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 30.000.000 per danni a persone e a € 30.000.000 per danni a cose
- **Guida Protetta Superior:** un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 50.000.000 per danni a persone e a € 50.000.000 per danni a cose

Garanzie estese	<p>La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile da circolazione in aree private: la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private • Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili: la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite. • Responsabilità Civile dei Trasportati: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. • Responsabilità Civile per fatto di figli minori: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.). • Ricorso Terzi da Incendio: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie) e dall'esplosione del carburante non seguita da incendio. • Soccorso vittime della strada: UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico. • Danni involontariamente causati a terzi in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (veicoli a trazione elettrica e hybrid plug in).
Tipo di guida	<p>È possibile personalizzare la polizza in base al conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato secondo le norme di legge, può guidare il veicolo, indipendentemente dalla propria età • Guida esperta: la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e a conducenti con più di 23 anni di età e con più di due anni di patente. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia fino a 5.000 euro
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Opzione Safety Drive (non disponibile per i contratti di nuova assunzione)	<p>L'opzione è riservata alle autovetture e fuoristrada ad uso privato o promiscuo e può essere mantenuta solo con la corretta installazione sul veicolo del dispositivo satellitare Safety Drive fornito da Octo Telematics Italia S.r.l. in comodato d'uso gratuito.</p> <p>A fronte dell'utilizzo e del corretto funzionamento del dispositivo Safety Drive, l'opzione prevede nelle annualità assicurative successive alla prima una riduzione del premio di polizza in base allo stile di guida rilevato.</p> <p>In caso di mancata installazione e/o attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo Safety Drive la compagnia potrà attivare le azioni di recupero del premio ed esercitare l'azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, nonché l'innalzamento di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti al Veicolo.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Assistenza stradale Viaggia Sereno	Valida per tutte le soluzioni assicurative.
Soluzioni Assicurative	<ul style="list-style-type: none"> • Guida Protetta Classic • Guida Protetta Comfort • Guida Protetta Superior
GUIDA PROTETTA CLASSIC	
Garanzie di base	<p>Responsabilità Civile Auto pari a 20 milioni per danni a persone e 20 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Indennità valore a nuovo: Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p>

GUIDA PROTETTA COMFORT

Garanzie di base	<p>Responsabilità Civile Auto pari a 30 milioni per danni a persone e 30 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Furto Incendio: contro i danni o la perdita del proprio veicolo per gli eventi non risarcibili da terzi</p> <p>Estensione Lithium Furto e Incendio: contro i danni alle apparecchiature di ricarica mobili e fisse se di proprietà dell'Assicurato e i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno</p> <p>Eventi Naturali: per i danni causati da agenti atmosferici</p> <p>Estensione Lithium Eventi Naturali: per i danni subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili e fisse in dotazione al veicolo.</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Kasko solo collisione: contro i danni imputabili direttamente al cliente sul proprio veicolo a seguito di sinistro con altro veicolo identificato con targa</p> <p>Estensione Lithium Kasko solo collisione: contro i danni subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo</p> <p>Indennità valore a nuovo: Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p> <p>ARD valore a nuovo: Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p> <p>Protezione Franchigie e Scoperti: Disponibile solo per l'opzione "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p>

GUIDA PROTETTA SUPERIOR

Garanzie di base	<p>Responsabilità Civile Auto pari a 50 milioni per danni a persone e 50 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture ancora più estese</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Furto Incendio: contro i danni o la perdita del proprio veicolo a seguito di furto o tentato furto</p> <p>Estensione Lithium Furto e Incendio: contro i danni alle apparecchiature di ricarica mobili e fisse se di proprietà dell'Assicurato e i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente.</p> <p>Eventi Naturali: per i danni causati da agenti atmosferici</p> <p>Estensione Lithium Eventi Naturali: per i danni subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili e fisse in dotazione al veicolo.</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Kasko solo collisione: contro i danni imputabili direttamente al cliente sul proprio veicolo a seguito di sinistro con altro veicolo identificato con targa</p> <p>Estensione Lithium Kasko solo collisione: contro i danni subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo.</p> <p>Atti vandalici e socio-politici: contro i danni causati da atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni</p> <p>Estensione Lithium Atti Vandalici e socio-politici: per il ripristino dei sistemi di bordo a seguito di azioni di hackeraggio/attacco informatico; e contro i danni alle apparecchiature di ricarica mobili e fisse se di proprietà dell'Assicurato.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Kasko completa: contro i danni al veicolo assicurato a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento</p> <p>Estensione Lithium Kasko completa: contro i danni subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo</p> <p>ARD valore a nuovo: Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p> <p>Protezione Franchigie e Scoperti: Disponibile solo per l'opzione "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.</p>

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Le garanzie sotto riportate sono opzionali e selezionabili in base ai pacchetti disponibili

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO (PRESENTE IN TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)

Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno sono erogate a favore del veicolo indicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare.

ASSISTENZA STRADALE

- **Traino:** Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico o elettrico, malfunzionamento o blocco del software di gestione del veicolo, batteria di avviamento o di servizio scarica, esaurimento della carica della batteria di trazione (solo per i BEV) o del carburante (solo per i PHEV), incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto, rottura o foratura pneumatici, rottura del cristallo del parabrezza, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in Polizza, più vicina, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi. La Centrale Operativa provvede inoltre, in caso di veicoli elettrici o plug in hybrid, all'invio di un mezzo di soccorso idoneo per intervenire sui veicoli elettrici. In caso di immobilizzo del veicolo a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, qualora non sia stato possibile effettuare la ricarica sul posto organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla ricarica. Qualora, a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e provvede ad inviare un'officina mobile.
- **Montaggio e smontaggio catene da neve:** Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa, accertata la disponibilità in zona, provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato.
- **Invio taxi:** La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa
- **Lithium Help Line:** Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.

ASSISTENZA AL VEICOLO

- **Autovettura sostitutiva per danni al veicolo:** La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando le riparazioni richiedano il fermo del veicolo per un periodo superiore ad 1 giorno lavorativo oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.
- **Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio spese di soggiorno:** La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia oppure 36 ore all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
- **Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale:** La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico dell'Impresa i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.

ASSISTENZA ALL'ESTERO

- **Invio di pezzi di ricambio:** Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.
- **Anticipo di cauzione penale:** a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino alla concorrenza di Euro 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.
- **Anticipo di spese legali a seguito di incidente:** In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di 5.000 € per sinistro.

Garanzie
di base

	<p>ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo: La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. • Disbrigo pratiche furto: Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico dell'Impresa le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni. <p>ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimborso spese di emergenza: Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino alla concorrenza di Euro 200,00 per evento. • Rimpatrio/rientro sanitario: Qualora le condizioni dell'Assicurato a giudizio del medico curante sul posto richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo: • aereo sanitario con équipe medica; • aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; • ambulanza; • treno (se necessario in vagone letto); • ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato. Se ritenuto necessario dal medico curante sul posto l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. • Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero: • Rientro di figli minori: Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore; • Viaggio di un familiare: Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. • Rimpatrio salma: In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia.
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non previste</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi.

**ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE
(OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)**

Garanzie di base	<p>In aggiunta alle prestazioni fornite dall' Assistenza stradale Viaggia Sereno, vengono erogate anche le seguenti prestazioni:</p> <p>ASSISTENZA STRADALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Officina Mobile: Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto a) 'Traino' di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO. • Recupero difficoltoso del veicolo con rimessa in carreggiata: Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso eccezionale necessario per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. <p>ASSISTENZA AL VEICOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un autista professionista: La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, ricariche elettriche o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo • Ripristino airbag per apertura accidentale: In caso di apertura accidentale dell'airbag installato sul veicolo assicurato, l'Impresa: <ul style="list-style-type: none"> • provvede, tenendo a proprio carico i relativi costi, all'invio di un Carro Attrezzi per trainare il veicolo presso l'officina più vicina idonea ad effettuare le riparazioni necessarie; • garantisce il rimborso dell'importo necessario al ripristino dell'Airbag fino alla concorrenza di Euro 500,00 • Lithium Help Line: Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi.

ASSISTENZA TELEMATIC IN ABBINAMENTO ALL'OPZIONE SAFETY DRIVE

Garanzie di base	<p>Nel caso in cui nel contratto sia compresa l'opzione Safety Drive le garanzie Assistenza Viaggia Sereno e Sempre con te vengono integrate e completate da prestazioni di assistenza e di servizi telematici a condizione che il dispositivo satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante;</p> <p>Telesoccorso con localizzazione automatica GPS</p> <p>Questo servizio consente agli occupanti del veicolo di segnalare alla Centrale Operativa la necessità di un intervento di assistenza.</p> <p>Validità territoriale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Andorra.</p> <p>La richiesta di assistenza può essere attivata:</p> <p>a) in caso di incidente stradale (E-call): automaticamente, qualora il dispositivo satellitare di bordo rilevi un impatto di entità uguale o superiore a 6 g a seguito della misurazione, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, di una elevata variazione della velocità in un sufficiente intervallo di tempo. La Centrale Operativa, ricevuto il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso dichiarati e ad attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.</p> <p>b) in caso di guasto del veicolo (B-call): telefonicamente; attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo. Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.</p> <p>Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina</p> <p>Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, il contraente deve contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata da Octo (dall'Italia: numero Verde 800-894-022 – dall'estero +39 02 26 609 596) inviando appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non è operante nel caso di:</p> <p>a) qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo satellitare di bordo;</p> <p>b) sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento del dispositivo satellitare di bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;</p> <p>c) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del contraente, recapiti telefonici);</p> <p>d) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;</p> <p>e) impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;</p> <p>f) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;</p> <p>g) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.</p>

**TUTELA LEGALE
(OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)**

Garanzie di base	<p>UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in Polizza.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'intervento di un legale; • le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni; • le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; • le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200; • le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in Polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata.</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Detenzione/impiego di sostanze radioattive; • Inadempimenti o violazioni di norme tributarie, fiscali o amministrativi; • Conducente senza valida patente di guida; inosservanza del Codice della Strada o veicolo non assicurato; • Mancato soccorso in caso di incidente stradale <p>Sanzioni pecuniarie e sostitutive di pene detentive brevi; spese per pene detentive o custodia di cose ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.</p>
INFORTUNIO DEL CONDUCENTE (OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)	
Garanzie di base	<p>Nei limiti delle somme indicate in Polizza: Guida Protetta Classic: capitale assicurato pari a € 25.000 Guida Protetta Comfort: capitale assicurato pari a € 50.000 Guida Protetta Superior: capitale assicurato pari a € 100.000</p> <p>l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.</p> <p>Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza; • la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida senza abilitazione <p>Franchigia del 7% assoluta sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale</p>
FURTO E INCENDIO (OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)	
Garanzie di base	<p>L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di € 1.000 anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.</p> <p>La copertura assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato; • il furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata; • l'incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici; • l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; • i danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo; • i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate. <p>Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.</p> <p>Estensione Lithium Incendio e Furto: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV, sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Assicurato. Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Incendio e Furto – "ARD valore a nuovo" (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l'impresa riconosce un indennizzo pari al "Valore a nuovo" dichiarato in polizza. In caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso. In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa – verificati i requisiti tecnici di concedibilità - si riserva di proporre nuovamente la clausola "ARD valore a nuovo" in sede di proroga/rinnovo della polizza.</p> <p>Clausola "Protezione franchigia e scoperti" Furto e Incendio (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di sinistro, se l'ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti, l'importo viene interamente riconosciuto e liquidato all'assicurato. La clausola non opera se l'ammontare del danno indennizzabile è pari o inferiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti.</p>

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili/atti vandalici ed eventi socio-politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Catastrofi naturali (es. terremoti); • Da trasformazione dell'atomo e/o radiazioni; • A veicolo in fermo amministrativo non in linea con l'art. 214 del Codice della Strada • Bruciature e fenomeno simili senza incendio; • Furto del veicolo in presenza delle chiavi; • Furto totale conseguente ad appropriazione indebita e truffa. <p>L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dovuti a corto circuito, se non determinato dall'azione diretta del fulmine o da evento indennizzabile ai sensi della garanzia incendio o furto; - subiti durante le operazioni di installazione e rimozione o quando si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.
CRISTALLI (OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre il danneggiamento dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, tetto superiore in cristallo/plexiglass) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in Polizza per anno assicurativo e per evento.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie; • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Atti vandalici ed eventi socio-politici; • Tentato furto dell'auto o furto di cose contenute.
EVENTI NATURALI (OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre i danni al veicolo assicurato causati da alluvioni, grandine, e tempeste, uragani e trombe d'aria che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua.</p> <p>Estensione Lithium Eventi Naturali: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV, sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti agli eventi ricompresi nella "Garanzia Eventi Naturali" subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), se di proprietà dell'Assicurato.</p>

<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Eventi Naturali - “ARD valore a nuovo” (disponibile nell’ambito dell’offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica “Battery electric vehicle” - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l’impresa riconosce un indennizzo pari al “Valore a nuovo” dichiarato in polizza. In caso di danno parziale, l’indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell’applicazione del degrado d’uso. In occasione di ciascuna scadenza annua, l’Impresa - verificati i requisiti tecnici di concedibilità - si riserva di proporre nuovamente la clausola “ARD valore a nuovo” in sede di proroga/rinnovo della polizza.</p> <p>Clausola “Protezione franchigia e scoperti” Eventi Naturali (disponibile nell’ambito dell’offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica “Battery electric vehicle” - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di sinistro, se l’ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti, l’importo viene interamente riconosciuto e liquidato all’assicurato. La clausola non opera se l’ammontare del danno indennizzabile è pari o inferiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>L’assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli
<p>KASKO SOLO COLLISIONE (OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa. Estensione Lithium Kasko solo collisione: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica (“Battery electric vehicle” - BEV) o ibrida plug in - PHEV, sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Kasko solo collisione - “ARD valore a nuovo” (disponibile nell’ambito dell’offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica “Battery electric vehicle” - BEV o ibrida plug in - PHEV) In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l’impresa riconosce un indennizzo pari al “Valore a nuovo” dichiarato in polizza. In caso di danno parziale, l’indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell’applicazione del degrado d’uso. In occasione di ciascuna scadenza annua, l’Impresa - verificati i requisiti tecnici di concedibilità - si riserva di proporre nuovamente la clausola “Accordo valore a nuovo” in sede di proroga/rinnovo della polizza.</p> <p>Clausola “Protezione franchigia e scoperti” Kasko solo collisione (disponibile nell’ambito dell’offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica “Battery electric vehicle” - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di sinistro, se l’ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti, l’importo viene interamente riconosciuto e liquidato all’assicurato. La clausola non opera se l’ammontare del danno indennizzabile è pari o inferiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti.</p>

Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli
ATTI VANDALICI (SOLO PER LA SOLUZIONE ASSICURATIVA SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)	
Garanzie di base	<p>La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni.</p> <p>Estensione Lithium Garanzia Atti Vandalici: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV, prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un indennizzo pari a € 1.000, per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa per il ripristino dei sistemi di bordo a seguito di azioni di hackeraggio/attacco informatico; 2. l'estensione - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - degli eventi ricompresi nella "Garanzia Atti Vandalici" anche ai danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), se di proprietà dell'Assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Atti Vandalici - "ARD valore a nuovo" (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l'impresa riconosce un indennizzo pari al "Valore a nuovo" dichiarato in polizza. In caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso.</p> <p>In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa – verificati i requisiti tecnici di concedibilità - si riserva di proporre nuovamente la clausola "ARD valore a nuovo" in sede di proroga/rinnovo della polizza.</p> <p>Clausola "Protezione franchigia e scoperti" Atti Vandalici (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di sinistro, se l'ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti, l'importo viene interamente riconosciuto e liquidato all'assicurato. La clausola non opera se l'ammontare del danno indennizzabile è pari o inferiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli • Danni causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato • Danni che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers • Furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio

**KASKO COMPLETA
(OPZIONALE PER LA SOLUZIONE ASSICURATIVA SUPERIOR - CON DETRAZIONE
DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

Garanzie di base	<p>La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento. da inserire nel riquadro Garanzie di base:</p> <p>Estensione Lithium Kasko completa: limitatamente alle autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV, sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Kasko completa "ARD valore a nuovo" (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l'impresa riconosce un indennizzo pari al "Valore a nuovo" dichiarato in polizza. In caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso. In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa – verificati i requisiti tecnici di concedibilità - si riserva di proporre nuovamente la clausola "Accordo valore a nuovo" in sede di proroga/rinnovo della polizza.</p> <p>Clausola "Protezione franchigia e scoperti" Kasko completa (disponibile nell'ambito dell'offerta Lithium per Autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica "Battery electric vehicle" - BEV o ibrida plug in - PHEV). In caso di sinistro, se l'ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti, l'importo viene interamente riconosciuto e liquidato all'assicurato. La clausola non opera se l'ammontare del danno indennizzabile è pari o inferiore alla franchigia e/o scoperto e/o minimo scoperto contrattualmente stabiliti.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli
<p>INDENNITÀ VALORE A NUOVO – OFFERTA LITHIUM (opzionale) AUTOVETTURE USO PRIVATO CON ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA ("BATTERY ELECTRIC VEHICLE" - BEV) O IBRIDA PLUG IN (PHEV)</p>	
Garanzie di base	<p>L'Impresa si impegna a versare un indennizzo a seguito di sinistro R.C. Auto (senza responsabilità o in concorso) avvenuto con altro veicolo identificato.</p> <p>In caso di perdita totale del veicolo (danno di importo superiore al 85% del valore commerciale del veicolo), l'indennizzo di cui sopra integra fino a concorrenza del "Valore a nuovo" come convenzionalmente definito quanto già spettante all'assicurato a titolo di risarcimento del danno per la perdita del veicolo, escluse le voci di danno accessorie ma tenendo conto del valore del relitto. Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/ dotazioni di serie compresi – come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.</p> <p>Non sono indennizzabili le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi. In caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei casi previsti dall'articolo 'Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto' • se l'evento che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato non è riconducibile alla circolazione dei veicoli



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di limitazioni

- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art.186 del vigente Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
- Veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;
- Veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;
- Danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo, l'impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto

Il contraente o l'assicurato deve comunicare il sinistro all'impresa entro 3 giorni. Numero verde 800 894 022. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

(procedura di risarcimento diretto) se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte ovvero del responsabile del sinistro (procedura di risarcimento ordinario), se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

Nel caso in cui il **veicolo** di controparte sia **non identificato o non assicurato**, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

In caso di sinistri con controparti estere:

Nel caso in cui l'incidente sia con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14 - 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

Per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile:

La denuncia di sinistro va inoltrata all'impresa entro 3 giorni dall'avvenimento presentando tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: verbali delle autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, etc.

Per sinistri relativi alle garanzie di assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia.

	<p>Assistenza diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Carrozeria Amica”: per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. e per le garanzie danni diretti al veicolo l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito “Carrozeria Amica” - Cristalli: l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Compagnia del responsabile del Sinistro di Responsabilità Civile Auto formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod.A.P.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a clienti persone fisiche classificate come clientela retail, titolari di un conto corrente UniCredit o Geniuscard, che vogliono:

- adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto;
- proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 13% calcolata sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano; • Fax: 02 72162588; • Indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it . <p>L'Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è Reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (obbligatorio)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato: In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.• Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it• Per la risoluzione di liti transfrontaliere: Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).



Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

GUIDA PROTETTA

Contratto di assicurazione per Autovetture

Edizione 03/2023

Il presente documento, comprensivo di Glossario e di Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

“Guida Protetta” è distribuito da  UniCredit

“Guida Protetta” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Agenzie UniCredit

AGENZIA



il Servizio di banca via Internet

ONLINE



il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito **800.00.15.00**

TELEFONO

Guida Protetta:

Per Assistenza Stradale e per Sinistri, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall'estero)

Se presente l'Opzione Safety Drive:

Per Assistenza Octo Telematics e per il Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall'estero)



Glossario	4
Condizioni di Assicurazione	7
Norme generali che regolano il contratto	7
Clausola Opzione Safety Drive (non disponibile per contratti di nuova assunzione)	11
Responsabilità Civile Auto	15
Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te	17
Tutela Legale	27
Infortunio del conducente	29
Danni diretti al Veicolo	32
<i>Furto e Incendio</i>	
<i>Cristalli</i>	
<i>Eventi Naturali</i>	
<i>Atti Vandalici e Socio-politici</i>	
<i>Kasko solo collisione</i>	
<i>Kasko completa</i>	
In caso di Sinistro	38
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	44
Appendice A.1 Clausola bonus/malus	51
Appendice A.2 Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente	52
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva	53

GLOSSARIO

Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

Agenzie UniCredit: le Agenzie contraddistinte, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.

Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: per la garanzia Responsabilità Civile Auto verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto – persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

Attestato di rischio: il documento che certifica la situazione assicurativa del veicolo, contenendo fra gli altri dati l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, la classe di merito universale (CU) di provenienza e quella di assegnazione. Per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, tutte le informazioni in esso contenute sono memorizzate in un'apposita banca dati accessibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializzazione dell'Attestato di rischio).

"Battery Pack" (pacco batterie): indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

Bonus/malus: è la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di osservazione.

CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto): la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D. Legs. 209/2005.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia,

che provvede, 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni, le prestazioni di assistenza stradale previste in Polizza.

Classe CU: classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P.), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

Cliente UniCredit: persona fisica, titolare di rapporto di conto corrente UniCredit o carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card di UniCredit S.p.A.

Cod.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

Contraente: persona fisica o ditta individuale che stipula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicurazione, certificato internazionale di assicurazione (ex carta verde), polizza e set informativo comprensivo di Condizioni di Assicurazione. Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l'obbligo di esposizione.

Estero: i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: qualunque situazione che impedisca al veicolo di marciare e di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di Polizza. Per la garanzia Infortuni del Conducente, si intende la percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Guasto: danno subito dal veicolo assicurato per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.

Hackeraggio: convenzionalmente inteso quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.



Hybrid (FHEV – “Full hybrid electric vehicle” - veicolo ad ibridazione piena): veicolo nel quale al motore termico (alimentato a carburanti fossili) vengono affiancati uno o più motori elettrici. La batteria di trazione viene ricaricata senza ricorrere alla rete elettrica. Può percorrere una limitata distanza utilizzando la trazione esclusivamente elettrica.

Per Mild Hybrid (MHEV – “Mild hybrid electric vehicle” - veicolo ad ibridazione leggera), si intende un veicolo nel quale al motore termico (alimentato a carburanti fossili) viene affiancato un motore elettrico di limitata potenza.

Hybrid plug in (PHEV – “Plug in hybrid vehicle”): veicolo a ibridazione piena (vedi sopra) dotato anche di una presa di corrente per la ricarica del “Battery Pack” (pacco batterie) tramite rete elettrica. Ha una maggiore autonomia a trazione esclusivamente elettrica.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal Veicolo assicurato durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato in caso di sinistro coperto dalla Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

I.U.R. : Identificativo Univoco di Rischio

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale (o Capitale assicurato): limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il sinistro.

Octo Telematics Italia Srl: Società soggetta a direzione e coordinamento di Octo Telematics S.p.A con sede legale in Roma Via Vincenzo Lamaro 51, che fornisce i servizi telematici collegati all'utilizzo del dispositivo satellitare Safety Drive.

Periodo di osservazione: periodo temporale che va dal giorno di decorrenza della Polizza e termina 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, finalizzata all'osservazione di eventuali sinistri di Responsabilità Civile Auto provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell'assicurazione comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il PRA.

Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

Ransomware: tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile Auto per un danno alle cose e/o persone (compreso il c.d. “danno morale”).

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di): diritto della Compagnia di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato a terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Sabotaggio: azione svolta per ostacolare o ritardare la realizzazione di un progetto, per disturbare o intralciare il libero svolgersi di un'attività.

Safety Drive: è il dispositivo contatore satellitare fornito in comodato d'uso gratuito che una volta installato a bordo del veicolo assicurato consente di accedere ai servizi telematici previsti nella clausola “Opzione Safety Drive” e ai relativi sconti. L'opzione non è disponibile per contratti di nuova assunzione.

Sala Operativa di Sicurezza: la struttura organizzativa di Octo Telematics Italia, attiva 24 ore su 24, attraverso la quale viene fornito il servizio di ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità di Pubblica Sicurezza e/o gli Istituti di Vigilanza competenti a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza scelti dalla Società.

Servizio di banca via Internet: il Servizio di Banca Multicanale – via Internet di UniCredit S.p.A.; i servizi relativi al prodotto Guida Protetta sono disponibili nella sezione Negozio Online.

Servizio Clienti UniCredit: il Servizio Clienti Privati e Famiglie di UniCredit S.p.A. o il Servizio Banca Multicanale – via Telefono riservato ai titolari dei codici identificativi di cui si dispone in qualità di Aderente al Servizio di Banca Multicanale di UniCredit, entrambi raggiungibili componendo il numero gratuito 800.00.15.00.

Scoperto e Minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di Polizza: se inferiore all'importo minimo indicato in Polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi – come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Surrogazione: diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

Valore a nuovo: è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi – come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

Valore commerciale: quotazione del veicolo ad una certa data (spesso coincidente con quella del sinistro); è determinata facendo riferimento alle pubblicazioni specializzate del settore (Quattroruote) o, in mancanza, a valutazioni basate su dati di mercato e/o in base a valutazioni degli incaricati dall'Impresa e/o a documentazione altrimenti raccolta a cura dell'Impresa.

Veicolo: l'autovettura, immatricolata in Italia, di peso complessivo inferiore a 35 q e capienza massima di 9 persone.

Veicolo di “nuova immatricolazione” ai fini della Clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

Veicolo elettrico (BEV – “Battery electric vehicle”): si intende un mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nota bene: le clausole delle condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1.1 Modalità di stipula del contratto

Per i Clienti UniCredit il contratto può essere stipulato con una delle seguenti modalità:

- recandosi in una Agenzia UniCredit,
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit al numero gratuito 800.00.15.00,
- accedendo al Servizio di banca via Internet.

1.2 Attestato di rischio

In sede di stipulazione di un contratto r.c. auto, UniCredit Allianz Assicurazioni utilizza i dati contenuti nell'Attestato di rischio. Per i contratti decorrenti dal 1° luglio 2015, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà direttamente l'Attestato di rischio attraverso la banca dati Ania. Qualora l'Attestazione non risultasse in banca dati Ania, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà telematicamente l'ultimo Attestato di rischio utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che le consente di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Dal 1° agosto 2018 è stato inserito lo I.U.R., che contras-

segna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio) e consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri "tardivi". Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'Attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'Attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze - aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il Premio di Polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successiva-

mente alla conclusione della Polizza, omettano o dimentichino di comunicare all'Impresa eventuali modifiche dei suddetti dati.

I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di Polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il Proprietario/locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, la forma di guida scelta e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.4 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza.

Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno cartaceo dell'assicurazione a comprova della copertura. Il controllo della copertura assicurativa avviene in via telematica grazie all'ausilio di una banca dati informatizzata che consente di verificare la regolarità dell'assicurazione tramite la rilevazione della targa dell'auto (Decreto Ministeriale n. 110 del 2013).

Il Codice della Strada stabilisce che per poter circolare il conducente abbia con sé il certificato di assicurazione, da conservare con cura nel veicolo per le verifiche sulla copertura assicurativa anche nel caso in cui venga inoltrato dalla Compagnia in formato elettronico, ed è tenuto ad esibirlo insieme agli altri documenti di circolazione e di guida a fronte di richiesta degli organi preposti.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti in Poliz-

za e sono in vigore, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, quale data di decorrenza, e comunque a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e trasmetterla all'Impresa via fax al numero 0200643633 o via email all'indirizzo

documenti@unicreditallianzassicurazioni.it o attraverso il Servizio di banca via Internet entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

È onere del Contraente condividere con l'intestatario al PRA del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.5 Premio di Polizza e modalità di pagamento del Premio

Il Premio è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. Al momento del pagamento il Premio di Polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla legge vigente.

Il Premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può

essere pagato in un'unica soluzione con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

1.6 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Tuttavia, se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituirà il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.

Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà restituire all'Impresa, entro il suddetto termine, la comunicazione

di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, utilizzando anche il modulo disponibile nelle Agenzie UniCredit, sul Servizio di banca via Internet o contattando il Servizio Clienti UniCredit, nonché l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato.

Per il calcolo del premio pagato e non goduto si considera la data dell'invio della raccomandata A/R.

Il Contraente è anche tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

1.7 Durata del contratto e prosecuzione del rapporto assicurativo

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.

Tuttavia le garanzie della Polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, o nel caso in cui una delle due parti, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto, informi l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo.

Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la nuova annualità.

Tale Premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di Polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

Pagando tale Premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la nuova proposta. L'Impresa, avuta notizia del pagamento, invierà al Contraente la Polizza e, contestualmente, il Certificato di Assicurazione, il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) ed il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente per la denuncia del sinistro.

In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla nuova annualità comporterà la naturale cessazione della Polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.8 Rilascio dell'Attestato di rischio

UniCredit Allianz Assicurazioni rilascia, per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015 per via telematica, al Contraente l'Attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure entro

15 giorni dalla richiesta del Contraente o della data di cessazione del contratto con periodo di osservazione concluso. L'attestato di rischio è reso disponibile anche nell'Area Personale, tra i documenti relativi alla polizza



RCA, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Con le stesse modalità, il documento è altresì a disposizione del proprietario del veicolo o, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal contraente.

1.9 Vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione in una Agenzia UniCredit, ovvero tramite il Servizio di banca via Internet o il Servizio Clienti UniCredit.

I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto.

a seguito della quale il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a UniCredit Allianz Assicurazioni il fatto.

1.9.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo Proprietario o al coniuge, o a persona unita civilmente o convivente di fatto. L'operazione comporta la sostituzione della Polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del Premio.

Onde consentire alla Compagnia di emettere la Polizza e rendere operante la copertura assicurativa, il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e a effettuare il pagamento dell'integrazione se dovuto entro il termine di decorrenza desiderato. Nel caso in cui il Contraente non dovesse inviare la documentazione e/o effettuare il pagamen-

to, è anche possibile ricevere l'attestato di rischio tramite e-mail oppure ottenere una stampa dello stesso facendone richiesta direttamente alla Compagnia, senza applicazione di costi.

L'Agenzia UniCredit resta tuttavia a disposizione per l'eventuale stampa dell'Attestato.

to, se previsto, entro il termine di decorrenza richiesto, la Compagnia non potrà garantire l'emissione e il rilascio della documentazione di polizza.

1.9.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione del contratto comporta la sostituzione della Polizza a favore del nuovo Proprietario in classe UniCredit Allianz Assicurazioni NI/CU14 e la regolazione del Premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. UniCredit Allianz Assicurazioni invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.9.3 Interruzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà recarsi in una Agenzia UniCredit S.p.A. per la compilazione del modulo d'interruzione, ovvero accedere al Servizio di banca via Internet.

UniCredit Allianz Assicurazioni rimborserà al Contraente il Premio residuo, trattenendo:

- le imposte e il contributo al SSN;
- il Premio delle garanzie Furto e Incendio, se presenti sul contratto, nel caso in cui la Polizza sia stata interrotta per furto.

La data di riferimento per il calcolo del Premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.9.4 Sospensione del contratto

Non è prevista la sospensione del contratto.

Condizioni di Assicurazione

10

1.10 Richiesta duplicati

UniCredit Allianz Assicurazioni invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). Per ottenere tali duplicati il Contraente dovrà farne richiesta all'intermediario contattando il Servizio Clienti di UniCredit al numero 800.00.15.00. UniCredit Allianz Assicurazio-

ni si riserva tuttavia la facoltà di richiedere un'autocertificazione che specifichi la ragione del nuovo invio (smarrimento, mancato ricevimento o furto) e, ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

1.11 Validità territoriale

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in essa indicate non siano

barrate. Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.12 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesi-

stenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.13 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.14 Oneri fiscali e regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente.

1.15 Richiesta informazioni

Per ottenere informazioni relative al rapporto assicurativo, è possibile rivolgersi alle Agenzie UniCredit o contattare il Servizio Clienti UniCredit al numero

gratuito 800.00.15.00, o per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni.

1.16 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.



CLAUSOLA OPZIONE SAFETY DRIVE

AVVERTENZA: non disponibile per contratti di nuova assunzione.

L'Opzione Safety Drive è operante solo se espressamente richiamata in polizza secondo le regole di concedibilità stabilite dalla Compagnia.

Per poter usufruire dei servizi riservati all'opzione Safety Drive è indispensabile installare correttamente il dispositivo Safety Drive, fornito in comodato gratuito da Octo Telematics Italia S.r.l. Qui di seguito viene descritta la disciplina sugli aspetti di struttura e contenuto dell'Opzione Safety Drive, ed il funzionamento del dispositivo.

1.17 Opzione Safety Drive: cosa prevede

L'Opzione Safety Drive è riservata alle autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo, previa verifica della compatibilità della box Safety Drive con eventuali altri dispositivi già presenti sul veicolo assicurato.

L'Opzione Safety Drive prevede:

- una riduzione del **premio di polizza**, a fronte dell'installazione e del corretto utilizzo della box Safety

Drive nelle annualità assicurative successive alla prima in base allo stile di guida rilevato;

- l'integrazione della garanzia di Assistenza Viaggio Sereno e Sempre con te presente in polizza con prestazioni d'assistenza e servizi telematici, denominati **Assistenza Telematic** come meglio precisato nell'art. ASSISTENZA TELEMATIC - Assistenza e Servizi prestati a mezzo del dispositivo satellitare Safety Drive.

1.18 Condizioni per l'Opzione Safety Drive

Il Contraente di polizza si impegna a:

- **installare e attivare sul veicolo assicurato la box Safety Drive** entro i termini previsti dall'articolo Installazione del dispositivo Safety Drive. In caso di inadempienza, la Compagnia potrà attivare le azioni di recupero della quota parte del premio dovuta ed esercizio dell'azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, nonché l'innalzamento di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti al Veicolo come meglio disciplinato nei successivi articoli di questa Clausola.

- **stipulare il contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia** contemporaneamente al contratto di polizza. Le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia S.r.l. vengono consegnate al contraente unitamente alle Condizioni di Assicurazione.
- **mantenere il dispositivo Safety Drive sempre attivo ed in funzione;**
- **ottemperare alle istruzioni ricevute in caso di malfunzionamento/guasto di Safety Drive di cui, nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili può essere anche decisa la sostituzione.**

1.19 Sconto del premio

Il dispositivo Safety Drive installato prevede uno sconto del premio. In particolare per le annualità successive alla prima la compagnia riconoscerà un importo in euro, variabile in base alla rilevazione ed elaborazione dei dati telematici relativi al monitoraggio dello stile di guida riscontrati nel periodo di osservazione, che sarà decurtato dal premio della garanzia RCA. Lo sconto dovuto sarà applicato a condizione che il contraente mantenga l'opzione Safety Drive e se durante il periodo di monitoraggio dello stile di guida il dispositivo sarà risultato sempre attivo e correttamente funzionante. Tuttavia, nel corso di ogni annualità assicurativa è permesso un periodo di tolleranza pari a 90 giorni durante il quale la box può risultare disattivata. Il predetto periodo può comprendere cumulativamente:

- il termine per l'installazione del dispositivo satellitare a partire dalla decorrenza della prima polizza;
- il termine per la disinstallazione e reinstallazione del dispositivo satellitare nel caso di cambio veicolo e sostituzione di polizza;
- il periodo di disconnessione volontaria dell'im-

pianto da parte del contraente;

- il periodo dovuto a malfunzionamento/guasto del dispositivo, a seguito di segnalazione da parte di Octo, per la sua rimessa in funzione, e nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili, per la sua sostituzione.

Ad ogni nuova annualità assicurativa, sulla scorta dei dati registrati dal dispositivo satellitare, vi potrà essere la conferma, la riduzione, oppure l'aumento dello sconto rispetto all'annualità precedente. Lo sconto applicato sarà di anno in anno calcolato senza tenere conto degli sconti applicati nelle annualità precedenti.

Il *periodo di monitoraggio* dello stile di guida:

- inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità assicurativa;
- per i periodi successivi, dura 12 mesi a partire da 60 giorni prima della decorrenza di polizza fino a 60 giorni prima della scadenza dell'annualità in corso.

Condizioni di Assicurazione

12

La sostituzione di polizza non interrompe il monitoraggio dello stile di guida, in quanto verrà considerata la somma dei due periodi di monitoraggio relativi alla polizza sostituita e polizza sostituyente.

Il monitoraggio dello stile di guida prende in conside-

razione diversi parametri come per esempio:

- i km complessivi percorsi
- la tipologia di strada percorsa
- l'accadimento di eventuali crash o mini crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

1.20 ASSISTENZA TELEMATIC - Assistenza e servizi prestati a mezzo del dispositivo satellitare Safety Drive

AVVERTENZA: Le prestazioni di assistenza e di servizi telematici qui di seguito indicati integrano e completano la garanzia Assistenza Viaggio Sereno e Sempre con te selezionata in Polizza nel caso in cui sia presente l'opzione Safety Drive.

1.20.1 Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo di segnalare alla Centrale Operativa la necessità di un intervento di assistenza.

Validità territoriale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Andorra.

La richiesta di assistenza può essere attivata:

- a) **in caso di incidente stradale (E-call):**
- automaticamente, qualora il dispositivo satellitare di bordo rilevi un impatto di entità uguale o superiore a 6 g a seguito della misurazione, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, di una elevata variazione della velocità in un sufficiente intervallo di tempo. La Centrale Operativa, ricevuto il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso dichiarati e ad attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.
- b) **in caso di guasto del veicolo (B-call):**
- telefonicamente;
 - attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa.

La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.

1.20.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni)

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a) qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo satellitare di bordo;
- b) sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento del dispositivo satellitare di bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- c) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del contraente, recapiti telefonici);
- d) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;
- e) impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- f) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- g) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

1.20.3 Disposizioni e limitazioni

- a) Le garanzie di assistenza satellitare sono prestate a condizione che il dispositivo satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante;
- b) Il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo del dispositivo satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

1.20.4 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, il contraente deve contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata da Octo (dall'Italia: numero Verde 800-894-022 – dall'estero +39 02 26 609 596) come da Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics, a cui si rinvia per maggior dettaglio.



1.21 Mancata attivazione

Il mancato rispetto dei termini per l'installazione ed attivazione della box Safety Drive, costituirà inosservanza di uno specifico impegno contrattuale. Pertanto l'Impresa potrà:

- attivare le azioni di recupero del minor premio pagato dal cliente in sede di sottoscrizione per effetto della Opzione Safety Drive;
- esercitare azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, fino ad importo massimo di Euro 5.000;
- e nella prima annualità di polizza, di innalzare di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti

1.22 Comodato d'uso

La box Safety Drive è concessa al Contraente in comodato d'uso gratuito e rimane di proprietà di Octo Telematics Italia per tutta la durata del contratto. Il Contraente si impegna a conservare con cura il dispositivo Safety Drive, a non cedere neppure temporaneamente il dispositivo a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e alla restituzione dello stesso al termine del comodato, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il norma-

le deterioramento dovuto all'uso. Al termine del comodato, il Contraente provvede alla restituzione del dispositivo entro 30 giorni solari secondo le modalità regolate nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia. Per quanto non indicato restano valide le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (articoli dal 1803 al 1812).

al Veicolo come meglio disciplinato nell'articolo Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro. In caso di mancato funzionamento o di riscontrata anomalia dei servizi telematici, il Contraente sarà contattato mediante specifiche comunicazioni SMS e lettera. Se anche in seguito a tali comunicazioni il Contraente non si attiverà per la soluzione del problema segnalato, è data facoltà a UniCredit Allianz Assicurazioni di mettere in atto le azioni di recupero della somma pari allo sconto di premio attuato nonché di rivalsa o di innalzamento degli scoperti, come meglio disciplinato nell'articolo Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro.

1.23 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

AVVERTENZA: la box Safety Drive non è un dispositivo antifurto. Potrebbe altresì risultare incompatibile con altri dispositivi già presenti sul veicolo, e che comunque non saranno mai considerati dall'Impresa come equivalenti/sostitutivi di Safety Drive.

L'operatività dei servizi prestati da Octo Telematics è subordinata alla corretta installazione/attivazione della box Safety Drive nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul contratto di abbonamento (e sul certificato di installazione, nel caso in cui l'attivazione della Safety Drive sia avvenuta tramite l'intervento di un installatore autorizzato) siano esatti;
- Il Contraente è tenuto a comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni ed a Octo Telematics Italia l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini dell'erogazione dei servizi, tramite portale e il numero verde 800-894-022 di assistenza clienti di Octo Telematics;
- In caso di guasto o di mancato funzionamento della box Safety Drive, il Servizio Clienti di Octo Telematics informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato;
- ad eccezione delle operazioni di installazione e trasferimento su altro veicolo effettuate in autonomia, il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sulla box Safety Drive e le sue componenti/periferiche. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato di Octo Telematics, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed Octo Telematics;
- il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento della box Safety Drive dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla box Safety Drive o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;
- in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della box Safety Drive, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Cliente di contattare il numero verde 800-894-022 per l'inserimento in manutenzione del contatore. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa la box Safety Drive, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.

Condizioni di Assicurazione

14

1.24 AREA RISERVATA ED APP

A seguito dell'installazione ed attivazione della box Safety Drive, Octo Telematics invierà al contraente tramite posta o e-mail o sms, username e password per l'accesso sul sito www.octotelematics.it ad una apposita area riservata clienti. Si tratta di uno spazio dedicato in

cui il contraente potrà vedere le informazioni relative al suo stile di guida, aggiornate periodicamente. Le stesse credenziali sono utilizzabili anche per l'accesso all'APP di Octo Telematics, disponibile per dispositivi mobili.

1.25 Clausola Safety Drive e Norme generali che regolano il contratto

AVVERTENZA: La Clausola Opzione Safety Drive, a parziale modifica di quanto previsto delle Condizioni Generali di Contratto, obbliga il Contraente ad attenersi a quanto di seguito previsto.

Ricordiamo che in caso di sostituzione, interruzione o cessione del contratto di polizza è necessario prendere visione delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics per conoscere eventuali costi di installazione e disinstallazione del dispositivo, se eseguite da un installatore professionale, e per evitare l'applicazione di eventuali penali. Si precisa inoltre che tutti i casi di sostituzione in corso d'anno, compresa la sostituzione su nuovo veicolo, che comportino un passaggio dal prodotto Guida Protetta alla sola RCA determineranno la chiusura anticipata del contratto con Octo Telematics e la restituzione del dispositivo secondo le modalità regolamentate nelle relative Condizioni Generali di Abbonamento.

Telematics. In caso contrario la Compagnia potrà procedere in base a quanto previsto nell'articolo **Manca Attivazione**.

1.25.4 Interruzione del contratto di assicurazione

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'art.

1.9 Vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato, il Contraente dovrà restituire la box Safety Drive in buono stato di funzionamento entro 30 giorni solari dall'evento.

Qualora il Contraente non rispettasse i termini previsti, sarà addebitata una penale come disciplinata dal contratto con Octo Telematics direttamente sul c/c comunicato in sede di sottoscrizione.

Non è dovuta dal Contraente alcuna somma – che resta a carico dell'Impresa – qualora sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione:

- a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta;
- nei casi di restituzione della box Safety Drive non funzionante in seguito ai predetti eventi;
- in caso di furto della box Safety Drive o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della box Safety Drive.

1.25.1 Conclusione del contratto di assicurazione

Il contratto di polizza è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza. Il contratto di abbonamento ai servizi di Octo Telematics Italia è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione con Opzione Safety Drive, ne ha natura accessoria e medesima durata. Una volta firmati, i due contratti sopra citati dovranno essere trasmessi alla Compagnia via fax al numero 02 00643633 o via e-mail all'indirizzo documenti@unicreditallianzassicurazioni.it entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, trattenendo l'originale.

1.25.5 Cessione di contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione di contratto di Polizza non prevede la contestuale cessione della box Safety Drive. Una volta emessa la nuova polizza a seguito della cessione del contratto assicurativo all'acquirente del veicolo, il Contraente dovrà pertanto procedere alla disinstallazione del dispositivo e provvedere alla sua restituzione in base a quanto indicato nell'articolo **Interruzione del contratto di assicurazione**.

1.25.2 Diritto di ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla data di conclusione. Qualora il contraente abbia già provveduto all'installazione/attivazione della box Safety Drive, ed anche nel caso in cui sia già stata spedita e non ancora consegnata, sarà necessario procedere alla restituzione del dispositivo, come da Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics.

1.25.6 Rinnovo del contratto assicurazione

Qualora il Contraente che abbia sottoscritto una polizza Guida Protetta con Opzione Safety Drive non intendesse al momento della scadenza rinnovare il contratto per la nuova annualità con la suddetta clausola, dovrà disinstallare e provvedere alla restituzione del dispositivo in base a quanto indicato nell'**articolo Interruzione del contratto di assicurazione**.

1.25.3 Sostituzione del contratto di assicurazione sul nuovo veicolo

Il contraente si impegna a disinstallare e a reinstallare il dispositivo Safety Drive dal vecchio al nuovo veicolo entro 10 giorni solari dalla data di decorrenza della sostituzione di polizza secondo le modalità regolamentate nelle Condizioni Generali di Abbonamento Octo



1.26 Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro

AVVERTENZA: La Clausola Opzione Safety Drive, a parziale modifica di quanto previsto delle Norme in caso di Sinistro, determina i seguenti effetti sulle disposizioni qui sotto riportate.

Mancata attivazione e non corretto funzionamento della box Safety Drive o impossibilità a effettuare la consegna da parte della Compagnia

- **Danni a terzi (Responsabilità civile Auto)**
In caso di mancata attivazione, di non regolare utilizzo della box Safety Drive o di impossibilità a effettuare la consegna da parte della compagnia l'impresa si riserva il diritto di azione di rivalsa in caso di sinistro

RCA con liquidazione di danni a terzi, fino ad importo massimo di Euro 5.000, se al momento del sinistro non è stata pagata la differenza di premio dovuta

- **Danni al veicolo**
In caso di mancata attivazione, di non regolare utilizzo della box Safety Drive o di impossibilità a effettuare la consegna da parte della compagnia nella prima annualità di polizza l'impresa con riferimento alle garanzie da Danni Diretti al veicolo si riserva il diritto di applicare una maggiorazione rispetto alle franchigie previste di Euro 100 e un aumento dei relativi scoperti di 5 punti percentuali sull'ammontare del danno.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Responsabilità Civile Auto: cosa assicura

UniCredit Allianz Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza. L'assicurazione è estesa con i

medesimi massimali al rischio da circolazione derivante dal traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato, a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge e che il veicolo assicurato sia regolarmente omologato per tale utilizzo. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in Polizza.

2.2 Estensioni sempre incluse nella Responsabilità Civile Auto

La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:

- **Responsabilità Civile da circolazione in aree private:** la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.
- **Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili:** la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
- **Responsabilità Civile dei Trasportati:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- **Responsabilità Civile per fatto di figli minori:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).

- **Ricorso Terzi da Incendio:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie) e dall'esplosione del carburante non seguita da incendio.
- **Soccorso vittime della strada:** UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico.
- **Veicoli a trazione elettrica (BEV) e Hybrid Plug In (PHEV):** entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato. I massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia Responsabilità Civile Auto, il guidatore del

veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

Condizioni di Assicurazione

16

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/Proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del Codice della Strada (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo,

nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- i danni occorsi in caso di guida con patente scaduta

qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro;

- i danni occorsi in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del vigente Codice della Strada: in caso di sinistro causato da guidatore sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, UniCredit Allianz Assicurazioni limiterà la rivalsa a un massimo di € 5.000;
- i danni occorsi in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza a cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0,8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada).

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 Forma di guida della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia è prestata con la forma Guida Libera. Il veicolo assicurato pertanto può essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge.

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla Guida Libera, la forma Guida Esperta. In tal caso, il veicolo indicato in Polizza può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da conducenti con età superiore ai 23 anni purché abbiano conseguito la patente da più di due anni. Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in Polizza, UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000

se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla forma di guida indicata in Polizza.

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del Proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 Clausola bonus/malus

2.6.1 Definizione della formula tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella formula tariffaria bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (c.d. periodi di osservazione):

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima Polizza stipulata con UniCredit Allianz Assicurazioni e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osserva-

zione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 Classi di merito

La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1. I coefficienti di Premio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'Impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.



2.6.3 Classe di ingresso

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di merito UniCredit Allianz Assicurazioni avviene come indicato nell'appendice A1. La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della Polizza comporta l'assegnazione alle classi interna e CU 18.

2.6.4 Evoluzione delle classi di merito

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella D, riportata nell'appendice A1, a seconda che UniCredit Allianz Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Per il malus sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la **responsabilità principale** dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell'evoluzione in malus questi sinistri con responsabilità paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nell'appendice A1 tabella E.

2.6.5 Facoltà di rimborso

UniCredit Allianz Assicurazioni comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'Attestato di rischio e maggiorazione del Premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le se-

guenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it). UniCredit Allianz Assicurazioni ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.6 Sostituzione del Contratto

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.7 Agevolazione per secondo veicolo di proprietà qualora sia persona fisica

Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell'art. 134 del Cod.A.P. ha ampliato l'ambito di applicazione del c.d. "bonus familiare" Bersani.

La migliore classe di merito maturata nell'ambito familiare per un determinato veicolo può essere estesa ai familiari conviventi anche in caso di rinnovo di un contratto già esistente a condizione che, come previsto dalla legge, il ricevente non abbia fatto sinistri (Informazione visibile nel proprio Attestato di Rischio).

Resta confermata invece la possibilità di trasferire la migliore classe di merito in caso di stipulazione di una nuova polizza su un veicolo, nuovo o usato, che viene acquistato. È inoltre prevista la possibilità di trasferire la migliore classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO E SEMPRE CON TE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

Norme comuni

Le garanzie ed i servizi di Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza ge-

nerale per l'Italia con sede operativa e sede legale in Viale Brenta, 32, 20139 Milano in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata con "Centrale Operativa".

3.1 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te: cosa assicura

- Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te sono erogate a favore del veicolo

indicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare.

Condizioni di Assicurazione

18

- Le prestazioni Assistenza Stradale riportate nella Sezione E - ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno e

Sempre con te si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.2 Validità territoriale

Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra,

della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

3.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, con-

taminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

- i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente;
- c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- d) servizio di linea per trasporto di persone;
- e) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
- f) servizio di linea per trasporto di cose;
- g) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.



3.4 Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
- h) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- i) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
- La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno (prima classe).

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO

Sezione A - Assistenza Stradale

a) Traino

Qualora il veicolo non fosse in grado di muoversi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale
- guasto meccanico o elettrico
- malfunzionamento o blocco del software di gestione del veicolo dovuto anche ad azioni dolose di terzi tramite corruzione del software (attacchi cyber individuali), ad esclusione degli eventi che abbiano contemporaneamente coinvolto una pluralità di veicoli (attacchi cyber alla casa produttrice o altre pluralità di veicoli);
- batteria di avviamento o di servizio scarica;
- esaurimento della carica della batteria di trazione (solo per i BEV) o del carburante (solo per i PHEV);
- incendio, esplosione o scoppio
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- rottura o foratura pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza;

la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in Polizza, più vicina, tenendo a

carico dell'Impresa i relativi costi. In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito.

La Centrale Operativa provvede inoltre, in caso di veicoli elettrici o plug in hybrid, all'invio di un mezzo di soccorso idoneo per intervenire sui veicoli elettrici per il relativo trasferimento, in accordo con l'Assicurato, sino alla carrozzeria più vicina convenzionata con l'Impresa o sino all'officina più vicina autorizzata dalla casa costruttrice, abilitate ad intervenire sui veicoli elettrici, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi.

In caso di immobilizzo del veicolo a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, qualora non sia stato possibile effettuare la ricarica sul posto come previsto dal punto b) INVIO OFFICINA MOBILE PER esaurimento DELLA CARICA della batteria di trazione - solo per veicoli elettrici e plug in hybrid, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, lasciando scegliere all'Assicurato tra tipologia di ricarica FAST o normale. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di cinque eventi per anno; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla ricarica.

Condizioni di Assicurazione

20

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

b) INVIO OFFICINA MOBILE PER esaurimento DELLA CARICA della batteria di trazione - solo per veicoli elettrici e plug in hybrid

Qualora, a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile e attrezzata per fornire la ricarica elettrica FAST erogabile in 30 minuti con il massimo di 5KWh, così da permettere di raggiungere autonomamente la più vicina stazione di ricarica disponibile. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile e della energia ricaricata fino ad un massimo di cinque eventi per anno.

Se non fosse possibile effettuare la ricarica sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, secondo le modalità di erogazione previste dal paragrafo a) **Traino**.

c) Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendono necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la

Centrale Operativa, accertata la disponibilità in zona, provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

d) Invio taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

e) Lithium Help Line

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici, come per esempio la ricerca di punti di ricarica nelle vicinanze, la visualizzazione dell'"autonomia elettrica" con la carica in corso, la pianificazione dell'itinerario ottimale per la migliore gestione della ricarica oppure di informazioni basilari sui veicoli elettrici, la loro ordinaria gestione (inclusa la ricarica), la risoluzione telefonica delle più comuni problematiche specifiche dei veicoli elettrici, la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.

Sezione B - Assistenza al Veicolo

a) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando le riparazioni richiedano il fermo del veicolo per un periodo superiore ad 1 giorno lavorativo oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva per ogni giorno di fermo del veicolo, certificato dall'officina che ha in carico le riparazioni, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi per evento.

Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado



di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.

La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autoveettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante, ricariche elettriche o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

b) Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia oppure 36 ore all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto C "Auto sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un

albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa le spese di pernottamento fino a 4 giorni, fino alla concorrenza di Euro 80,00 al giorno per persona e per evento.

c) Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso l'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico dell'Impresa i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.

Sezione C - Assistenza all'estero

a) Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio

saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

b) Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del

Condizioni di Assicurazione

22

conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino alla concorrenza di Euro 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di**

rimborso della somma anticipata.

c) Anticipo di spese legali a seguito di incidente

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

Sezione D - Assistenza per furto del Veicolo

a) Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un **periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante, ricariche elettriche, pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le

relative specifiche prestazioni riportate nella sezione **"Assistenza al veicolo"**.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino alla concorrenza di Euro 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

b) Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico dell'Impresa le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Sezione E - Assistenza sanitaria in viaggio per infortunio conseguente a incidente stradale

a) Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino alla concorrenza di Euro 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

b) Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a giudizio del medico curante sul posto richiedano il suo trasporto in un cen-

tro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;
 - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
 - ambulanza;
 - treno (se necessario in vagone letto);
 - ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.
- Se ritenuto necessario dal medico curante sul posto l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.



L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

c) Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

c1) Rientro di figli minori

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

c2) Viaggio di un familiare

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di

decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

c3) Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempiimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE

Sezione A - Assistenza Stradale

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "A - ASSISTENZA STRADALE" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate anche le seguenti prestazioni:

a) Officina Mobile

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora, a seguito di guasto, batteria di avviamento o di servizio scarica, esaurimento del carburante (anche per i PHEV), rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile idonea per intervenire anche sui veicoli elettrici. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto a) 'Traino' di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di Euro 150,00 per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

b) INVIO OFFICINA MOBILE PER esaurimento DELLA CARICA della batteria di trazione

Qualora, a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile e attrezzata per fornire la ricarica elettrica FAST erogabile in 30 minuti con il massimo di 5KWh, così da permettere di raggiungere autonomamente la più vicina stazione di ricarica disponibile. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'offici-

na mobile e della energia ricaricata fino ad un massimo di cinque eventi per anno.

Se non fosse possibile effettuare la ricarica sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, secondo le modalità di erogazione previste dal paragrafo a) Traino

c) Recupero difficoltoso del veicolo con rimessa in carreggiata

Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il **mezzo di soccorso eccezionale** necessario per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 800,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.

d) Lithium Help Line - solo per veicoli elettrici e plug in hybrid

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici, come per esempio la ricerca di punti di ricarica nelle vicinanze, la visualizzazione dell'"autonomia elettrica" con la carica in corso, la pianificazione dell'itinerario ottimale per la migliore gestione della ricarica oppure di informazioni basilari sui veicoli elettrici, la loro ordinaria gestione (inclusa la ricarica), la risoluzione telefonica delle più comuni problematiche specifiche dei veicoli elettrici, la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.

SEZIONE B - Assistenza Al Veicolo

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "B - ASSISTENZA AL VEICOLO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate le seguenti prestazioni:

a) Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.



Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante, ricariche elettriche o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carat Verde);
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;

- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

b) Ripristino airbag per apertura accidentale

In caso di apertura accidentale dell'airbag installato sul veicolo assicurato, l'Impresa:

- provvede, tenendo a proprio carico i relativi costi, all'invio di un Carro Attrezzi per trainare il veicolo presso l'officina più vicina idonea ad effettuare le riparazioni necessarie;
- garantisce il rimborso dell'importo necessario al ripristino dell'Airbag fino alla concorrenza di Euro 500,00.

SEZIONE C - Assistenza all'estero

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "C - ASSISTENZA ALL'ESTERO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, viene erogata la seguente prestazione:

a) Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il

training, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

SEZIONE D - Assistenza per furto del veicolo

In aggiunta al le prestazioni descritte alla sezione "D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate le seguenti prestazioni:

a) Smarrimento o sottrazione documenti di circolazione

L'Impresa, previa denuncia presso le autorità giudiziarie dello smarrimento/sottrazione dei documenti di circolazione contenuti nel veicolo assicurato, tiene a proprio carico i costi di rifacimento

degli stessi fino alla concorrenza di Euro 100,00 per evento.

b) Smarrimento o sottrazione delle chiavi

L'Impresa, previa denuncia presso le autorità giudiziarie dello smarrimento/sottrazione delle chiavi di casa dell'Assicurato contenute nel veicolo assicurato, provvede al rimborso del costo del rifacimento delle stesse fino ad un massimale di 400,00 Euro per evento.

SEZIONE E - Assistenza sanitaria in viaggio per infortunio conseguente a incidente stradale

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "E - ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEQUENTE A INCIDENTE STRADALE " di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, viene erogata la seguente prestazione:

a) Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei

medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento sono a carico dell'Assicurato e saranno concordati preventivamente con lo stesso o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.



TUTELA LEGALE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

4.1 Tutela Legale: cosa assicurare

A) Spese assicurate

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in Polizza e con le modalità indicate nell'art. 4.4, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgono il veicolo assicurato indicato in Polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in Polizza condotto dall'istitutorio al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in

garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal Proprietario del veicolo identificato in Polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in Polizza.

4.2 Esclusioni della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a € 300;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa Polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in Polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 Codice della Strada);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

4.3 Operatività della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione vale solo in Europa ed è operante:

- per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il Premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del Premio.

4.4 Gestione della vertenza

A) Tentativo di componimento amichevole

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni. In caso di inadempimento dell'Assicurato l'Impresa applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. UniCredit Allianz Assicurazioni confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. UniCredit Allianz Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo

I fatti che hanno dato origine alla controversia, s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni. L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. UniCredit Allianz Assicurazioni è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

D) Gestione sinistri Tutela Legale

L'Assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a UniCredit Allianz Assicurazioni secondo le modalità previste dalla clausola 7.14 Tutela Legale. La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata, ai sensi dell'art. 164, comma 2 lett. b) del Codice delle Assicurazioni, ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'Assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 7216.7696 o 7697 email mailcs933@allianz.it).

E) Pagamento dell'indennizzo

L'impresa, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.



INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio.

5.1 Infortunio del Conducente: cosa assicura

Nei limiti delle somme indicate in Polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza;
- la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza.

5.2 Esclusioni della garanzia Infortunio del Conducente

UniCredit Allianz Assicurazioni non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;

- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di dolo del guidatore.

5.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

5.4 Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella Inail" (appendice A.2) e secondo i seguenti criteri:

- si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute;
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di menomazioni visive o uditive le percentuali di invalidità tengono conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di Assicurato mancino le percentuali previste per l'arto superiore destro si applicano all'arto superiore Sinistro e viceversa;
- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di

minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;

- in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%;
- i postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia;
- nei casi di Invalidità permanente non specificati nella " Tabella Inail " (appendice A.2), l'Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

30

5.5 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da UniCredit Allianz Assicurazioni a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno da UniCredit Allianz Assicurazioni e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso. Il Collegio medico dovrà risiedere nella

sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per UniCredit Allianz Assicurazioni sia per l'Assicurato.

5.6 Criteri di corresponsione e pagamento dell'indennità permanente

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, UniCredit Allianz Assicurazioni ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in Polizza.

L'indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo la seguente modalità:

Franchigia del 7% assoluta Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra l'8% e il 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 7%. Per le invalidità permanenti di grado superiore al 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

% Inv. Perm .	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
% da liquidare	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
% Inv. Perm.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
% da liquidare	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	45	46	47	48	49	50	51	52	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% Inv. Perm.	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100		
% da liquidare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	

Per l'invalidità permanente totale (100%), l'Impresa applicherà una supervalutazione e liquiderà il 200% del capitale assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente:

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata all'articolo 7.15 "Infortunio del conducente" della Sezione " In caso di sinistro ", il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi e la dichiarazione di succes-

sione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio. Una volta acquisito quanto sopra indicato l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri indicati all'articolo 5.4 "Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare " in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra;

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga



agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto;

- Quanto disciplinato nei punti sopra descritti del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio denunciato e sia operativa per l'Assicurato la garanzia Morte. In tal caso l'Impresa liquida ai Benefi-

ciari unicamente la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda di Polizza.

La valutazione dell'Invalidità permanente e la corresponsione della relativa Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per i ricoveri avvenuti all'estero, la corresponsione dell'Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

5.7 Pagamento del capitale morte da infortunio

Accertata la morte dell'Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in Polizza quale capitale di garanzia.

L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell'infortunio,

nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell'infortunio stesso, UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

DANNI DIRETTI AL VEICOLO

Furto e Incendio - Cristalli - Eventi Naturali - Atti Vandalici e Socio-politici - Kasko solo collisione - Kasko completa - Indennità Valore a Nuovo - ARD Valore a Nuovo

AVVERTENZA: queste garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

6.1 Danni diretti al Veicolo: cosa assicura

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, **sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di € 1.000**

anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.

6.2 Eventi assicurati

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in Polizza – con la Soluzione Comfort o Superior sottoscritta – gli eventi assicurati sono quelli di seguito riportati.

6.2.1 Garanzia Furto e Incendio (prevista solo ed unicamente nelle Soluzioni Comfort e Superior)

La copertura assicura:

- il furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- il furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- l'incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- i danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- danni subiti dal veicolo assicurato – compreso il **"Battery Pack"** (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.
- i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

6.2.2 Estensione Lithium Garanzia Furto e Incendio Inclusa nell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in – PHEV.

In relazione agli eventi coperti dalle garanzie Incendio e Furto, sono compresi - con il limite di € 600 e per non più

di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) se di proprietà dell'Assicurato.

Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), esclusi quelli subiti dal **"Battery Pack"** (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.

6.2.3 Garanzia Cristalli (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nelle Soluzioni Classic e Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre il danneggiamento dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, tetto superiore in cristallo/plexiglass) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in Polizza per anno assicurativo e per evento.

6.2.4 Garanzia Eventi naturali (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nella Soluzione Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato causati da alluvioni, grandine, e tempeste, uragani e trombe d'aria che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari.



Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua.

6.2.5 Estensione Lithium Garanzia Eventi Naturali Inclusa nell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in – PHEV.

In relazione agli eventi coperti dalla garanzia "Eventi Naturali", sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), **se di proprietà dell'Assicurato.**

6.2.6 Garanzia Atti Vandalici e Socio-politici (prevista solo ed unicamente nella Soluzione Superior)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni.

6.2.7 Estensione Lithium Garanzia Atti Vandalici e Socio-politici Inclusa nell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in – PHEV.

RIPRISTINO SISTEMI SOFTWARE DI BORDO a seguito di azioni di HACKERAGGIO/ATTACCO INFORMATICO

In caso di malfunzionamento o blocco totale dovuto ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito:

- l'impianto di antifurto;
 - il sistema di navigazione satellitare;
 - altri impianti di bordo gestiti da software,
- purché stabilmente fissati sul veicolo**, l'Impresa corrisponde un indennizzo a copertura dei costi sostenuti dall'assicurato per il ripristino e/o la reinstallazione – se necessario nella versione aggiornata - dei programmi (software) deputati al loro funzionamento, verifica tecnica compresa.

Inoltre, in caso di malfunzionamento o blocco totale dovuto ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito il/i sistema/i di apertura/chiusura ed avviamento del veicolo, l'Impre-

sa corrisponde un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

Un indennizzo verrà riconosciuto all'assicurato qualora il veicolo, pur non avendo subito alcun danno materiale e diretto, sia stato reso inutilizzabile in tutto o in parte a seguito di un'azione di hackeraggio/attacco informatico anche se volta a richiedere un riscatto per la rimessa in esercizio del veicolo stesso (utilizzo del c.d. ransomware). L'indennizzo è corrisposto a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

La copertura è prestata **con il limite massimo di indennizzo pari a € 1.000, per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa.**

La copertura non opera a seguito di:

- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia comportato danni derivanti dalla perdita di dati, alle apparecchiature non stabilmente fissate al veicolo o subiti dalle schede SIM anche se inserite al servizio di apparecchi assicurati;
- danni derivanti dalle attività di cui sopra avvenute per il tramite di piattaforme informatiche o strumentazioni o azioni di proprietà e/o compiute da enti/soggetti che esercitano l'attività di fornitori di servizi di riparazione e/o fornitura o gestione di software, comprese le case costruttrici e i concessionari;
- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia colpito indirettamente il veicolo;
- manomissione degli impianti o del software operata dall'assicurato o da terzi con il consenso dell'assicurato.

ESTENSIONE DANNI AGLI APPARECCHI DI RICARICA

In relazione agli eventi coperti dalle "Garanzie speciali", sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), **se di proprietà dell'Assicurato.**

Condizioni di Assicurazione

34

- 6.2.8** Garanzia Kasko solo collisione (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nella Soluzione Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa.

- 6.2.9** Estensione Lithium Garanzia Kasko solo collisione
Inclusa nell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.

In relazione agli eventi coperti dalla garanzia "Kasko limitata a collisione", sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle appa-

recchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

- 6.2.10** Garanzia Kasko completa (garanzia opzionale selezionabile nella Soluzione Superior, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di Urto, uscita di strada, ribaltamento.

- 6.2.11** Estensione Lithium Garanzia Kasko completa
Inclusa nell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.

In relazione agli eventi coperti dalla garanzia "Kasko completa", sono compresi - con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subiti dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

6.3 Indennità valore a nuovo

Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV.

Solo per pacchetti Classic e Comfort.

OGGETTO DELLA GARANZIA

A seguito di sinistro R.C. Auto, senza responsabilità o in concorso, avvenuto con altro veicolo identificato, l'Impresa si impegna a versare un indennizzo.

- a) **DANNO TOTALE:** in caso di perdita totale del veicolo quando il veicolo assicurato abbia riportato danni il cui costo di ripristino ecceda l'85% del valore commerciale, l'indennizzo di cui sopra integra fino a concorrenza del "Valore a nuovo" quanto già spettante all'assicurato a titolo di risarcimento del danno per la perdita del veicolo, **escluse le voci di danno accessorie** ma tenendo conto del valore del relitto.

Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice - come definito in glossario e dichiarato in polizza.

Non sono indennizzabili le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

L'Impresa, ai fini della determinazione dell'indennizzo, precisa che verrà tenuto conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel "Valore a nuovo" come sopra definito e dichiarato.

- b) **DANNO PARZIALE:** in caso di danno parziale l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso.

ESCLUSIONI

La garanzia non opera:

- nei casi previsti dall'art. 2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto
- se l'evento che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato non è riconducibile alla circolazione dei veicoli.

DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI

La denuncia deve essere effettuata nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 7.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro

A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno avverrà in funzione del regime di gestione del sinistro RCA che ha determinato la perdita totale del veicolo:

- **sinistro gestito in regime CARD (Convenzione Risarcimento Diretto):** l'Impresa gestisce e liquida il sinistro per la parte risarcibile ai sensi della Con-



venzione CARD e, contestualmente, corrisponde all'assicurato, su diversa posizione di sinistro, quanto ulteriormente spettante in forza della presente garanzia.

- **Sinistro gestito in regime di RCA ordinaria:** l'assicurato, definito il sinistro con l'impresa assicuratrice del civilmente responsabile, in caso di sinistro indennizzabile, consegna la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione e la quota parte di responsabilità eventualmente addebitatagli (quietanza, CAI, verbale autorità intervenuta, perizia, fattura di riparazione), impegnandosi a esercitare il diritto di accesso agli atti di cui all'art.

6.4 ARD valore a nuovo

Disponibile nell'ambito dell'offerta "Lithium" per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV. Solo per pacchetti Comfort e Superior.

Valida solo quale estensione dell'operatività delle coperture "Furto e Incendio", "Eventi Naturali", "Atti Vandalici e Socio-politici", "Kasko solo collisione", "Kasko completa" quando espressamente richiamate in contratto.

Nel caso di perdita parziale e perdita totale del veicolo assicurato, relativamente alle coperture:

- Incendio e Furto;
- Eventi Naturali;
- Atti Vandalici e socio-politici;
- Kasko completa e Kasko collisione,

sempre che richiamate in contratto, l'Impresa riconosce un indennizzo pari al "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice - come definito in glossario e dichiarato in polizza, che costituisce il limite massimo dell'esposizione dell'Impresa. Agli effetti del presente articolo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo subisca

146 Codice delle Assicurazioni nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. L'Impresa corrisponde l'indennizzo all'assicurato se ed in quanto spettante secondo quanto previsto dalla presente garanzia.

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA GARANZIA "INDENNITÀ VALORE A NUOVO"
In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la garanzia "Indennità valore a nuovo" in sede di proroga/rinnovo della polizza.

un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore commerciale oppure sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

In caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso

In ogni caso, la liquidazione è resa al netto del valore dell'eventuale relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto e se ed in quanto applicabile.

Non sono indennizzabili le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA CLAUSOLA "ARD VALORE A NUOVO"
In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la clausola "Accordo valore a nuovo" in sede di proroga/ rinnovo della polizza.

6.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Danni Diretti al Veicolo

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); esclusione non valida per le garanzie Kasko solo collisione e Kasko completa;

- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato). La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Kasko solo collisione ed Estensione Kasko completa causati dal guidatore del veicolo stesso.

Condizioni di Assicurazione

36

6.6 Esclusioni specifiche delle singole garanzie Danni Diretti al Veicolo

Oltre a quanto già escluso con l'articolo 6.3, vale quanto segue:

6.6.1 Garanzia Furto e Incendio

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso;
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio-politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti ad appropriazione indebita e truffa.

L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totale o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" (pacco batterie) o quando si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

6.6.2 Garanzia Cristalli

L'assicurazione non comprende il:

- danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell'auto o furto di cose in essa contenute

6.6.3 Garanzia Atti Vandalici e Socio-politici

L'assicurazione non comprende:

- i danni causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato
- i danni che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers
- il furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio

6.6.4 Garanzie Kasko solo collisione e Kasko completa

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sedestrada non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

6.7 Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni per i sinistri relativi alle garanzie "Collisione con veicolo identificato" ed "Estensione Kasko completa", rinuncia all'esercizio dell'azione di sur-

rogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti dei trasportati e/o del conducente del veicolo identificato in Polizza per i danni subiti dal veicolo stesso.

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

6.8 Riparazione del veicolo

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni può far ese-

guire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

6.9 Definizione di danno totale/parziale

È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il

danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell'importo realiz-



zabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si

considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

6.10 Determinazione del valore commerciale

Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione "Quattroruote Profession-

nal" (in mancanza "Eurotax Giallo") relativo al mese di accadimento del sinistro.

6.11 Liquidazione del danno totale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicati in Polizza e dell'eventuale valore del relitto. In ogni caso UniCredit Allianz Assicurazioni non riconoscerà

indennizzi superiori al valore assicurato indicato in Polizza. A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

6.12 Liquidazione del danno parziale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto

dello scoperto e del minimo indicato nella Polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

6.13 Iva (Imposta valore aggiunto)

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. Se il veicolo è

locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.

6.14 Liquidazione di accessori optional apparecchi audio fono visivi non di serie

Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, fino ad un massimo di 1.000 € a

condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.

6.15 Regola proporzionale

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni ri-

sponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

6.16 Recupero del veicolo (valida per la garanzia Furto e Incendio)

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni, indicando il luo-

go dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Auto-rità con l'indicazione dei danni riscontrati.

6.17 Mancato ritrovamento del veicolo (valida per la garanzia Furto e Incendio)

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare a UniCredit Allianz Assicurazioni i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a UniCredit Allianz Assicurazioni, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegia-

ti o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.

I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria) UniCredit Allianz Assicurazioni potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. UniCredit Allianz Assicurazioni è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa

Condizioni di Assicurazione

38

costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il

pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni, restituendo l'indennizzo ricevuto.

6.18 Pagamento dell'indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in Polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a UniCredit Allianz Assicurazioni in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di ri-

chiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo limitatamente alla garanzia Cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate dello scoperto indicato in Polizza solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in Polizza.

6.19 Valore a nuovo

In caso di danno totale del veicolo assicurato, conseguente a un sinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e coperto dalle garanzie della sezione "Danni diretti al Veicolo", sarà riconosciuto, nei limiti del valore as-

sicurato indicato in polizza, il valore a nuovo rilevato dal mensile Quattroruote Professional o l'importo della fattura d'acquisto. L'importo così determinato sarà liquidato all'Assicurato al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.

6.20 Deroga al degrado d'uso (valida per la garanzia Furto e Incendio)

L'importo dovuto per il danneggiamento parziale del veicolo assicurato, conseguente a un sinistro avvenuto entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e coperto dalle garanzie della sezione "Danni diretti al Veicolo",

sarà determinato, nei limiti del valore assicurato indicato in polizza, senza tener conto del degrado dovuto a vetustà e usura. L'importo così stabilito sarà liquidato all'Assicurato al netto dello scoperto o del minimo di scoperto indicato in polizza.

6.21 Protezione franchigie e scoperti

Disponibile solo per l'opzione "Lithium" per autoveature uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV) o ibrida plug in - PHEV. Valida solo quale estensione dell'operatività delle coperture "Furto e Incendio", "Eventi Naturali", "Atti Vandalici", "Kasko collisione" e "Kasko completa" quando espressamente richiamate in contratto.

A parziale modifica di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativa alle garanzie:

- Furto e Incedio
- Eventi Naturali
- Atti vandalici e Socio-politici
- Kasko solo collisione
- Kasko completa

l'ammontare del danno indennizzabile viene interamente riconosciuto e liquidato all'assicurato senza detrarre gli importi contrattualmente stabiliti a titolo di franchigia fissa e/o scoperto e/o minimo scoperto con le modalità che seguono:

- se l'ammontare del danno indennizzabile è inferiore alla franchigia e/o al minimo scoperto previsti dalla singola garanzia, nessun indennizzo verrà corrisposto;
- se l'ammontare del danno indennizzabile è superiore alla franchigia e/o al minimo scoperto previsti dalla singola garanzia, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente.

IN CASO DI SINISTRO

7.1 Obbligo della denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stra-



dale deve essere compilata utilizzando il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicura-

zioni. Per una gestione più rapida del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il modulo CAI compilato.

7.2 Denuncia di sinistro Altre Garanzie Diverse dalla RCA

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti. L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale

occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni.

Se ritenuto necessario l'Impresa può richiedere la documentazione in originale che deve essere prodotta a cura e spese dell'assicurato.

7.3 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del Cod.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i

sinistri di Responsabilità Civile Auto;

- di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

7.4 Gestione delle vertenze

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato

non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da UniCredit Allianz Assicurazioni, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

7.5 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del

C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7.6 Accesso agli atti dell'Impresa

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/Polizza. La richiesta deve essere corredata

da copia di un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato - di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. UniCredit Allianz Assicurazioni risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

7.7 Denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale

7.7.1 Garanzia Responsabilità Civile Auto

In caso di incidente stradale il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro RCA in caso di incidente stradale (ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni) deve:

- essere redatta sul modulo CAI (modulo di constatazione amichevole di incidente)
- contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo ter-

zo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al modulo CAI, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmesso anche il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da UniCredit Allianz Assicurazioni.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) direttamente all'Impresa per chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi), se:
 - nell'incidente sono coinvolti solo 2 veicoli, entrambi regolarmente assicurati al momento del sinistro ed immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
 - c'è stato urto;
 - le imprese coinvolte nel sinistro sono aderenti alla Convenzione Card;
 - l'assicurato non sia responsabile del sinistro (o lo sia solo in parte).

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se, oltre ai 2 conducenti, nei veicoli erano presenti altre persone (terzi trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura, invece, non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

- b) all'impresa del veicolo responsabile dell'incidente nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto, ossia negli altri casi (incidenti nei quali siano rimasti coinvolti più di 2 veicoli o a causa dei quali siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità e incidenti con veicoli immatricolati all'estero).

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazio-

ne della procedura di indennizzo diretto (art.149 del Codice della Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

7.7.2 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP S.p.A., servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

7.8 Pagamento dell'indennizzo per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile

Salvo quanto previsto dall'art. 6.16 per l'ipotesi di furto totale senza ritrovamento, per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Socio-politici, Kasko solo collisione e Kasko completa l'impresa, verificata l'operatività della garanzia, riceve la necessaria documentazione e compiuti i debi-

ti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

7.9 Garanzie Furto e Incendio - Atti Vandalici e Socio-politici

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autenti-

ca della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a UniCredit Allianz Assicurazioni.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.



7.10 Garanzia Kasko solo collisione con veicolo identificato

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio in originale a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., del modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente, compilato in tutte le sue parti

per entrambi i veicoli, anche se non congiuntamente firmato. È importante inoltre indicare sullo stesso modulo le generalità di eventuali testimoni.

7.11 Cristalli - Kasko completa - Tutela Legale

La comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A/R a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Successivamente l'Assicurato deve far seguire nel più breve

tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

7.12 Eventi naturali

La comunicazione del sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta

dall'Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento.

7.13 Riparazione presso carrozzerie convenzionate

7.13.1 Garanzia Responsabilità Civile Auto

Nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una carrozzeria convenzionata (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa) l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla riparazione nei confronti della Carrozzeria Amica secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso di sinistro RCA in regime di indennizzo diretto, totalmente risarcibile dall'Impresa ed in presenza di constatazione amichevole a firma congiunta con totale responsabilità a carico della controparte, per i soli danni a cose, l'Assicurato potrà ripristinare il veicolo recandosi presso una carrozzeria convenzionata facente parte del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile nel sito internet ufficiale della Compagnia).

In questo caso si provvederà al pagamento diretto delle spese relative al ripristino, in favore del riparatore convenzionato.

7.13.2 Garanzie Danni diretti al veicolo

Nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una carrozzeria convenzionata (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa) l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla riparazione nei confronti della Carrozzeria Amica.

Resteranno a carico dell'Assicurato lo scoperto e il minimo delle garanzie Danni Diretti al Veicolo presenti in polizza che nel caso di ricorso ad una carrozzeria convenzionata saranno peraltro ridotti del 50%.

7.14 Riparazione presso centri specializzati nella riparazione di cristalli, convenzionati con l'Impresa

Per la garanzia Cristalli, qualora l'Assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa), l'applicazione dello scoperto avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuno scoperto**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:

- **nessuno scoperto**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
- **applicazione dello scoperto del 20%** sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'Assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

7.15 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

a) Richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare la stessa tramite:

- Numero verde 800 894 022
 - Telefono **+39 02 26 609 596**
 - Numero fax 02 70 63 0091
- indicando con precisione:

Condizioni di Assicurazione

42

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- nr. Targa.

b) Richiesta di Rimborso

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A.

Rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302

Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

c) Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

d) Richiesta di Disbrigo pratiche furto

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia

di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;

- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del Proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

e) Richiesta di Abbandono Legale

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

7.16 Denuncia di sinistro garanzia Tutela Legale e adempimenti

7.16.1 Obblighi

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero verde **800 894 022** del servizio sinistri. L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto do-

vranno inviare, entro 10 giorni al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.



7.16.2 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, riceve la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, en-

tro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

7.17 Denuncia di sinistro Infortunio del conducente e adempimenti

7.17.1 Obblighi

In caso di sinistro l'avente diritto deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, l'avente diritto può dare avviso scritto, anche a mezzo email, all'Impresa, **entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile)** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'avente diritto deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni;
- tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;

- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato –, i suoi eredi legittimi o i Beneficiari devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

7.17.2 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, riceve la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circola-

zione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati è:
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it ("UniCredit Allianz

Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di UniCredit Allianz Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

2. Categorie di dati trattati

2.1 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

- a) dati anagrafici,
- b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
- e) dati giudiziari.

2.2 UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di installazione sui veicoli assicurati del dispositivo satellitare "Safety Drive":

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- le percorrenze complessive del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
- la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
- velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate;

- lo stile di guida elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);
- videoregistrazioni (filmate) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- report relativo ad un evento.

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o mini-crash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics S.r.l. registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/ richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso. Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

2.3 Inoltre, UniCredit Allianz Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati in relazione alla gestione dei dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" previsti per le coperture del prodotto "UniCredit My Care Famiglia":

- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera.



3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati.

I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella

tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Motor Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni Motor
3	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio; f. segnalazione di un possibile sinistro sulla base di algoritmi di analisi dei dati sopra indicati	Motor

Condizioni di Assicurazione

46

4	Gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi, alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. video-streaming real-time per visualizzare da remoto l'ambiente inquadrato dalla telecamera (HomeBox)	Danni
5	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni Motor
6	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni Motor
7	Tariffazione	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor



8	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	Dati aggregati relativi a: a. i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia; b. posizione del veicolo in caso di furto totale o rapina; c. la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo; d. la velocità ed eccessi di velocità rispetto ai limiti; e. lo stile di guida intendendosi per esso la rilevazione di frenate, velocità, accelerazioni in curva e ogni altro dato generato da un giroscopio	Motor
9	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e ridistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
10	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo. I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 lett. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, lett. a GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Motor Danni

11	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 lett. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, lett. f)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Motor Danni
12	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 lett. f GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c. Dati giudiziari	Motor Danni
13	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR)	a. Dati anagrafici b. Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Motor Danni
14	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 lett. b GDPR)	a. Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Motor Danni

4. Tempi di conservazione

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici

tempi di conservazione applicati da UniCredit Allianz Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Motor: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;
- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso;

Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.



5. Ambito di diffusione dei dati

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio assicurativo.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assi-

stenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

5.a) Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive" e UniCredit My Care Famiglia con installazione del dispositivo "HomeBox"

OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e HomeBox e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicura-

zioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza.

In ogni caso, i fornitori dei servizi telematici non avranno accesso ai dati direttamente connessi o riconducibili all'identità del conducente (ad esempio nomi e/o targhe).

6. Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adatteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conserva-

zione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

7. I diritti sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso, potrà rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it, per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;

- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti.

7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.



APPENDICE A.1

Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE

INTERNA	SUPERBONUS*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
COEFFICIENTI DI PREMIO CLASSE INTERNA	0,437	0,501	0,554	0,571	0,579	0,587	0,596	0,607	0,621	0,643	0,682	0,717	0,780	0,866	1,000	1,050	1,187	1,323	1,457	1,687
CU	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

* Vedi tabella F - Assegnazione classi superbonus interne.

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO INTERNE

PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE	
	CU	INTERNA
Con Attestato	CU Attestato	CU Attestato/INTERNA
Con appendice di cessione	14	NI
Dichiarazione sostitutiva Attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	NI
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	18	18
Senza documentazione (Attestato/libretto)	18	18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA

Anni senza sinistri	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE

SINISTRI PAGATI	SUPERBONUS	CLASSI INTERNE																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18	
Nessuno	SUPERBONUS	SUPERBONUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	18	18	18
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18
3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU

SINISTRI PAGATI	CLASSI CU																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

F-TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPERBONUS INTERNE*

CLASSE DI ASSEGNAZIONE SUPERBONUS	ANNI ASSICURATI IN ATR	6
	CU DI ASSEGNAZIONE	1
	NUMERO SINISTRI ULTIMI 5 ANNI	0
	USO VEICOLO	PRIVATO
	CONTRAENTE/PROPRIETARIO	COINCIDENZA

* Le condizioni per l'assegnazione della classe superbonus devono valere contemporaneamente.

APPENDICE A.2

Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente

Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Sordità completa di un orecchio		15%
Sordità completa bilaterale		60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi		40%
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)		
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		-
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio		12%
- totale dell'anulare		8%
- totale del mignolo		12%
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio		5%
- della falange ungueale dell'anulare		3%
- della falange ungueale del mignolo		5%
- delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
- delle due ultime falangi del medio		8%
- delle due ultime falangi dell'anulare		6%
- delle due ultime falangi del mignolo		8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%



Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Visus residuo	9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35%
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)	2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	di 7/10	di 6/10	di 5/10	di 4/10	di 3/10	inferiore a 3/10
15%	18%	21%	24%	28%	32%	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano
n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.